

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 966-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE STIRATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1965

(V. Stampato n. 1873)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 22 gennaio 1965

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è scaturito dalla necessità di porre su basi nuove il problema della nostra emigrazione nella Confederazione elvetica, emigrazione così profondamente mutata negli ultimi anni da richiedere una revisione e un aggiornamento delle clausole dell'Accordo che l'Italia ebbe a stipulare con la Svizzera il 22 maggio 1948.

Le lunghe e non facili trattative iniziate ufficialmente nel 1961 tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione elvetica hanno condotto al presente Accordo firmato a Roma il 10 agosto 1964.

Come è noto, il flusso migratorio di lavoratori italiani verso la Confederazione elvetica ha assunto negli ultimi anni proporzioni veramente cospicue. Se poniamo mente al numero di 474.000 unità di nostri connazionali che attualmente prestano il loro lavoro in Svizzera (nel 1959 erano 243.000) ci rendiamo subito conto del grande contributo che viene recando il lavoro italiano allo sviluppo economico del vicino Paese.

Non va dimenticato inoltre il contingente di lavoratori italiani domiciliati nella Confederazione elvetica (coloro cioè che vi hanno risieduto stabilmente per oltre dieci anni) i quali con i loro familiari raggiungono la cifra di circa 80.000 unità.

Era dunque un preciso dovere per il Governo italiano raggiungere con il Governo svizzero un nuovo e più favorevole accordo surrogatorio di quello risalente al maggio del 1948 per tanti rispetti non più adeguato alla realtà migratoria nonchè a quella sociale ed economica del nostro tempo.

Il nuovo Accordo (che consta di 7 capitoli, di un Protocollo finale e di Dichiarazioni comuni) mira ad offrire migliori condizioni di lavoro e di vita ai nostri lavoratori.

I risultati ottenuti dopo la lunga trattativa sono ora dinanzi a voi, e io confido che il vostro esame sarà quanto mai sereno e costruttivo, nell'interesse dei nostri laboriosissimi emigrati.

Un sia pur sommario esame comparativo dei due testi di Accordo, quello del 1948 e questo recente del 1964, ritengo sia quanto

mai utile al fine di meglio valutare i risultati raggiunti dopo l'ultimo negoziato.

Quali i vantaggi più cospicui del presente Accordo? Questi, a nostro parere:

1) Riduzione del periodo di attesa per il ricongiungimento delle famiglie, periodo portato da 3 anni a 18 mesi, ulteriormente riducibile in casi particolari. Si aggiunga la facoltà, sia pure in casi particolari, anche per gli ascendenti tanto del lavoratore quanto di sua moglie di ottenere il permesso di soggiorno in Svizzera.

2) Autorizzazione per i nostri lavoratori a cambiare mestiere e Cantone non più dopo 10 anni di soggiorno continuato (come previsto dal vecchio Accordo) ma dopo 5 anni, così come dopo 5 anni di soggiorno al lavoratore italiano è concessa la facoltà di iscrizione agli uffici di collocamento e alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione (art. 16).

3) La soluzione data al problema degli « stagionali » (art. 12).

Il nuovo Accordo, a differenza del primo, prevede la possibilità di cumulazione dei periodi di lavoro stagionale; in tal modo i lavoratori con soggiorno di almeno 45 mesi nell'arco di cinque anni consecutivi e con contratto annuale verranno a beneficiare della equiparazione ai lavoratori annuali relativamente al ricongiungimento delle famiglie, e i lavoratori annuali avranno la possibilità di totalizzare ai fini dell'anzianità di soggiorno i periodi di lavoro eventualmente prestato in precedenza in qualità di « stagionali ».

Aggiungasi che i periodi di lavoro degli « stagionali » vengono computati per l'ottenimento degli altri benefici riconosciuti ai lavoratori annuali dopo 5 o 10 anni di soggiorno.

Oltre alle suindicate innovazioni che emergono anche da un rapido esame degli articoli non posso non segnalare alla vostra attenzione tutte le altre che attengono al reclutamento dei lavoratori, al loro lavoro, alle case, alle scuole.

Relativamente al reclutamento è doveroso sottolineare quanto è previsto dagli articoli 4 e 6, in forza dei quali ogni singolo con-

tratto dovrà essere sottoposto al visto di approvazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana.

Merita un cenno particolare anche l'articolo 2 che prevede l'inaccettabilità delle richieste presentate da agenzie private svolgenti la loro attività a scopo di lucro; così come non va trascurato quanto stabilisce l'articolo 9 che fa obbligo al datore di lavoro di rimborsare al lavoratore le spese di viaggio.

Di grande rilievo è il Capo V relativo alle condizioni di lavoro e alle provvidenze sociali per i lavoratori italiani.

Con l'articolo 15 infatti i nostri connazionali, per quanto attiene alla retribuzione, all'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene nonché in materia di alloggi, vengono posti su di un piano di completa uguaglianza con i lavoratori della nazione elvetica.

Infine mi si consenta di sottolineare con forza l'articolo 22 relativo alla Commissione mista. Non è la novità come tale che intendo esaltare, ovviamente; ma il fatto che la Commissione mista può costituire un punto di forza, una garanzia, uno strumento valido non solo per la risoluzione di tutte le difficoltà e controversie che possano insorgere nell'interpretazione e applicazione dell'Accordo, ma anche per la trattazione di ogni problema riguardante l'immigrazione e il soggiorno dei nostri lavoratori nella Confederazione elvetica.

Certo vi sono delle ombre, delle lacune in questo Accordo. L'attenzione della Commissione si è appuntata soprattutto sull'articolo 13, la cui formulazione nella sua genericità non può non preoccupare dal punto di vista dell'applicazione. Certe vaghe espressioni del suddetto articolo relative alla stabilità dell'impiego e alla disponibilità di un alloggio « adeguato » tradiscono lo sforzo dei negoziatori, evidentemente in disaccordo su questo punto, per giungere a un compromesso.

Anche sul controllo sanitario che le autorità federali elvetiche esercitano sui nostri

lavoratori la Commissione ha espresso delle forti riserve considerando il fatto che spesso una troppo rigorosa visita medica costringe i nostri connazionali a tornare indietro.

Si ritiene infine che della Commissione mista dovrebbero far parte anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori, e si raccomanda un ulteriore potenziamento delle nostre rappresentanze consolari.

In conclusione, ritengo che l'Accordo, pur con i suoi limiti, segni un notevole passo avanti rispetto al precedente, soddisfi in gran parte le aspettative dei lavoratori occupati nella Confederazione elvetica e rappresenti quanto era ottenibile nelle condizioni attuali.

Anche l'avversione di certi ambienti svizzeri all'Accordo e le ultime notizie di stampa elvetica raccomandano una sollecita approvazione del disegno di legge.

La nostra più viva raccomandazione è che il Governo italiano sia sempre vigilante perchè certe clausole dell'Accordo vengano interpretate e applicate nel senso più favorevole ai nostri connazionali, e che riguardi il presente Accordo non già come un punto di arrivo ma come una tappa importante verso accordi sempre più vantaggiosi per i lavoratori italiani che con il loro lavoro, spesso compiuto in condizioni di disagio, contribuiscono al progresso economico del vicino Paese e coi loro risparmi rafforzano l'economia della nostra stessa nazione.

Possa il presente Accordo contribuire anche al superamento di tutte le difficoltà umane e psicologiche ancora persistenti, sì che si approfondiscano e si rinsaldino sempre più i vincoli di tradizionale amicizia che legano l'Italia alla Confederazione elvetica della quale non è lecito obliare le grandi benemeritenze verso il nostro Paese e segnatamente verso tanti esuli italiani.

La 3^a Commissione si onora, pertanto, di proporre all'Assemblea la ratifica dell'Accordo.

STIRATI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavora-

tori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.